CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO

MASSIME COMMISSIONE TERZO SETTORE

17. Ottenimento della personalità giuridica da parte di associazione sportiva non riconosciuta mediante l'iscrizione al RNASD e da parte di associazione sportiva dilettantistica priva di personalità giuridica e già iscritta al registro [28 novembre 2023]

lemilano.it/sitemap)

lemilano.it/feedback-

Massima

La deliberazione dell'assemblea di un'associazione sportiva non riconosciuta che:
-non essendo iscritta al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, chieda di iscriversi al RNASD con contestuale acquisto della personalità giuridica;
-ovvero che, essendo già iscritta al RNASD chieda di voler acquisire la personalità giuridica; deve essere assunta con il quorum richiesto per le modifiche statutarie e soggiace ai controlli previsti dall'art. 14 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39.

Pertanto, il notaio che abbia ricevuto il relativo verbale è tenuto (i) a verificare la sussistenza delle condizioni a tali fini previste dalla legge, compreso il patrimonio minimo, (ii) ad effettuare la prescritta comunicazione all'Organismo affiliante ed (iii) a depositare i documenti nel RNASD nei termini di legge.

In particolare, trattandosi di ente già operante, il cui patrimonio comprende poste attive e passive, la verifica patrimoniale presuppone la presentazione del rendiconto economico finanziario o del bilancio di esercizio approvato dall'assemblea, dai quali emerga un patrimonio netto non inferiore ad euro 10.000,00; detti documenti devono essere accompagnati dalla relazione dell'organo di controllo o di un revisore che ne attesti la corretta compilazione.

Detti documenti potranno essere sostituiti da una perizia di stima redatta con le modalità ed i criteri dell'art. 14, comma 3-ter, d.lgs. n. 39/2021.

Il mutamento del regime giuridico che deriva dall'ottenimento della personalità giuridica non comporta liberazione dalla responsabilità personale e solidale per le obbligazioni pregresse di chi ha agito in nome e per conto dell'associazione, ai sensi dell'art. 38 c.c.

Motivazione

L'art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 39/2021, come modificato dal d.lgs. n. 120/2023, pone espressamente a carico del notaio, che abbia verbalizzato la decisione assembleare di un'associazione non riconosciuta con la quale essa abbia deciso di ottenere la personalità giuridica e di acquisire la qualifica di ASD, l'obbligo di procedere alla verifica della sussistenza delle condizioni prescritte dalla legge e, in caso di esito positivo di tale verifica, quello di effettuare la comunicazione all'Organismo affiliante e di chiedere l'iscrizione nel Registro entro i 20 giorni successivi all'assemblea. A tal fine, il combinato disposto dell'art. 7 e del comma 1-bis del predetto art. 14 d.lgs. n. 39/2021 prescrive la presentazione, unitamente alla domanda di iscrizione al registro, dell'istanza di riconoscimento della personalità giuridica con allegati il rendiconto economico finanziario o il bilancio di esercizio approvato dall'assemblea (con il relativo verbale).

Con riferimento alle associazioni non riconosciute già iscritte al RNASD, l'ultimo periodo dell'art. 14, comma 2, d.lgs. n. 39/2021 prevede a carico del notaio che ha verbalizzato la delibera di richiesta di riconoscimento (della personalità giuridica) il compito, verificata la documentazione, di chiederne direttamente l'inserimento tra quelle dotate di personalità giuridica, confermando la tradizionale opinione che esclude l'acquisizione della personalità giuridica da parte di un'associazione non riconosciuta dal novero delle operazioni di trasformazione[1]. Tale conclusione risulta, altresì, indirettamente confermata dal comma 3-quater del medesimo art. 14, laddove prevede che quando il patrimonio minimo dell'ASD con personalità giuridica è diminuito di oltre un terzo è necessario deliberarne la ricostituzione "*oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente*", chiaramente distinguendo la trasformazione dalla prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta (in perfetta sintonia con l'art. 22, comma 5 CTS).

lemilano.it/sitemap)
lemilano.it/feedback-

Ancora, laddove la decisione di ottenere la personalità giuridica sia assunta da un'ASD già iscritta al RNASD e la delibera assembleare non contenga modifiche statutarie, l'attribuzione al notaio del compito di verificare la documentazione conferma la necessità del quorum richiesto per le modifiche statutarie: per effetto del conseguimento della personalità giuridica, infatti, viene modificato il regime di responsabilità di coloro che agiscono in nome e per conto dell'ente, cambiando sensibilmente le regole dell'associazione. Lo statuto di un'associazione priva di personalità giuridica può comunque stabilire che, se ciò non richieda modifiche statutarie, la competenza a decidere di conseguire la personalità giuridica sia attribuita all'organo amministrativo, non essendo inderogabile la competenza dell'assemblea.

Con specifico riferimento alla verifica della sussistenza del patrimonio minimo, per entrambe le ipotesi considerate, trattandosi di un ente già operativo, la cui situazione patrimoniale presenterà evidentemente poste sia attive che passive, anche per le ASD (come per gli ETS) non è sufficiente che la disponibilità minima ai fini dell'ottenimento della personalità giuridica risulti da certificazione bancaria che attesti il deposito della somma di euro 10.000 presso un c/c intestato all'associazione (o da deposito presso il

conto dedicato del notaio), essendo invece necessario accertare che la situazione economico-patrimoniale dell'associazione non presenti passività tali da annullare di fatto un eventuale fondo liquido (o altre attività) di cui si dimostri l'esistenza. Pertanto, si rende necessario conoscere lo stato patrimoniale netto dell'ente quale risulta dalle sue scritture contabili.

A tal fine, l'art. 14, comma 1-bis, del d.lgs. n. 39/2021 prevede il deposito del rendiconto economico finanziario o del bilancio di esercizio, che dovrà essere prodotto al notaio e dal quale dovrà emergere un patrimonio netto non inferiore a euro 10.000. Peraltro, poiché per la costituzione dell'ente con apporto di beni diversi dal denaro l'art. 14, comma 3quater, del medesimo decreto richiede una relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione iscritti all'apposito registro, sussistendo la medesima *ratio* deve ritenersi:

– che detta documentazione possa essere sostituita da una relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione iscritta nell'apposito registro;

– che il rendiconto economico finanziario o il bilancio di esercizio, cui fa riferimento l'art.14, comma 1-bis, debbano essere accompagnate dalla relazione dell'organo di controllo o di un revisore (anche esterno all'ente, purché iscritto nel relativo registro) che ne attestino la corretta compilazione, così come richiesto dagli orientamenti ministeriali in materia di ETS[2].

lemilano.it/sitemap)
lemilano.it/feedback

L'aggiornamento della documentazione contabile richiesta per la verifica della consistenza patrimoniale al fine dell'ottenimento della personalità giuridica dovrà far riferimento a data non anteriore a 120 giorni rispetto al giorno dell'assemblea (ovvero a 180 giorni se si tratta del bilancio d'esercizio), come chiarito dalla massima n.16.

Naturalmente, qualora dalla suddetta documentazione contabile risultasse un netto patrimoniale inferiore ad euro 10.000, sarà possibile integrare il patrimonio minimo mediante versamento in denaro da parte degli associati, ovvero con apporto di beni diversi dal denaro, il cui valore dovrà risultare da relazione giurata.

Poiché l'operazione portante l'ottenimento della personalità giuridica di un'associazione non riconosciuta non ha natura di trasformazione, la perizia di stima può non contenere l'elenco dei creditori dell'ente, prescritto per la perizia richiesta dall'art. 42-bis codice civile, e non sarà neanche necessaria una relazione degli amministratori sulle motivazioni della delibera proposta. Infine, va precisato che l'acquisto della personalità giuridica non può influire sulla responsabilità illimitata di coloro che, prima di tale momento, avessero agito in nome e per conto dell'associazione, in conformità all'art. 38 codice civile. Del resto, quando il legislatore ha voluto liberare coloro che erano soggetti a responsabilità illimitata dalle obbligazioni pregresse è intervenuto disciplinandone le modalità, come risulta dall'art. 2500-quinquies codice civile in tema di trasformazione accrescitiva tra società, richiamato dall'art. 42-bis codice civile per le trasformazioni tra enti del libro primo: si tratta, evidentemente, di norma eccezionale, non suscettibile pertanto di applicazio

[1] Si veda, con riferimento al CTS, la massima n.5 di questa Commissione. Con riferimento alle ASD, cfr. Guglielmo, *La trasformazione degli enti sportivi dilettantistici e il passaggio da associazione sportiva non riconosciuta ad associazione sportiva riconosciuta*, Studio CNN n.23/2023/CTS.

[2] Si veda, in proposito, la circolare n. 9 del 21 aprile 2022 del Ministero del Lavoro.

© Copyright Consiglio Notarile di Milano P.IVA 80052030154

lemilano.it/sitemap)

lemilano.it/feedback-